



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SECONDA SEZIONE PENALE**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:

DOTT.SSA FLORES GIULIA TANGA  
DOTT. SANDRO SABA  
DOTT.SSA VALENTINA DI PEPPE

PRESIDENTE  
GIUDICE  
GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 febbraio 2020 sulla richiesta di esclusione delle parti civili formulata dalla difesa dell'imputato ROBERTO NAPOLETANO, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sentite le parti ed esaminate le memorie depositate nell'interesse delle parti civili;

Visti gli atti di costituzione di parte civile e la documentazione allegata;

**OSSERVA**

Con memoria depositata il 28/01/2020, i difensori dell'imputato hanno chiesto l'esclusione delle parti civili costitutesi per l'udienza preliminare del 12/09/2019, nonché di quelle intervenute nel corso delle udienze dibattimentali del 16/01/2020 e del 30/01/2020, sulla scorta di diversi ordini di eccezioni formali e sostanziali. Si esamineranno, per motivi di ordine logico, dapprima le eccezioni di carattere formale (potenzialmente assorbenti rispetto alle ulteriori questioni dedotte); di seguito in caso di residua rilevanza, saranno affrontate quelle sulle costituzioni dei singoli azionisti de IL SOLE 24 ORE S.p.A., nonché degli ulteriori soggetti costituiti.

1) Con riferimento alle **eccezioni di carattere formale degli atti di costituzione di parte civile** si osserva quanto segue.

La difesa ha sollevato un primo gruppo di eccezioni in merito ai pretesi vizi di forma che inficerebbero gli atti di costituzione degli azionisti Caterina ZODDA, Leonardo Sergio COSMAI, Vincenza LODDO, Alessio Nicola BORZI, Angelo MINCUZZI, Alessandro DI CAGNO e Roberto GALULLO, a fronte della pluralità di mandati difensivi succedutisi, ovvero (nello specifico per la p.c. Caterina ZODDA) per vizi della procura speciale; è stata poi eccepita la tardività della costituzione dell'ORDINE DEI GIORNALISTI della LOMBARDIA, intervenuta all'udienza del 30/01/2020.

Il Collegio ritiene in primo luogo fondata l'eccezione di tardività della costituzione dell'ORDINE DEI GIORNALISTI della LOMBARDIA. Come noto, la costituzione di parte civile, a norma dell'art. 79 comma 1 c.p.p., deve intervenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 c.p.p., dunque *in limine litis*, finché non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti legittimate a stare in giudizio; la costituzione è pertanto tardiva ove intervenga successivamente, anche se prima dell'apertura del dibattimento (cfr. sul punto, Cass. 10958 del 24/02/2015, rv. 26298801). Ciò premesso, il Collegio ha provveduto alla verifica della regolare costituzione delle parti all'udienza del 16/01/2020; mentre la costituzione dell'ORDINE DEI GIORNALISTI è intervenuta solo all'udienza

successiva del 30/01/2020 –in cui era prevista la discussione delle questioni preliminari già anticipate sulla costituzione delle parti civili che, per l'appunto, a norma di quanto previsto dall'art. 491 c.p.p., presuppongono l'avvenuta costituzione delle parti (cfr. Cass. 262988; Sez. 5, n. 38982 del 16/07/2013 - dep. 20/09/2013, rv. 257763; nonché Cass. n. 29394 del 10/05/2019 rv. 27690002). Né può valere a sanare la tardività della costituzione, il rilievo che l'udienza in questione sia stata poi rinviata per impedimento del Collegio, né che sia stata anticipata richiesta di citazione del responsabile civile, trattandosi di parti processuali con diversi ruoli, cui corrisponde la diversità dei termini previsti per l'intervento in processo (cfr. Cass. 35612 del 30/04/2009, rv. 24535801 secondo cui l'art. 83, comma 2 c.p.p. – che stabilisce che la richiesta di citazione del responsabile civile debba essere proposta "*al più tardi per il dibattimento*" - non implica che l'intervento del responsabile civile deve necessariamente avvenire entro la prima udienza, ben potendo tale soggetto prendere legittimamente parte al processo anche ad un'udienza successiva alla prima, purché in condizioni di parità con le altre parti processuali).

Da quanto precede, discende che dev'essere accolta la richiesta di esclusione dell'Ordine dei giornalisti per tardività della costituzione (con assorbimento, quindi, delle ulteriori questioni dedotte sul difetto di legittimazione dell'ente).

Le ulteriori eccezioni della difesa sulla regolarità degli atti di costituzione di parte civile degli azionisti per la pluralità di mandati difensivi conferiti possono essere trattate simultaneamente, essendo afferenti tutte la violazione dell'art. 100 c.p.p.

Nello specifico, la difesa ha eccepito l'inammissibilità della costituzione della parte civile Caterina ZODDA intervenuta all'udienza del 16/01/2020, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. Daniele Vitanza, ancorché la stessa risultasse già assistita dall'Avv. Pietro Ruggeri (che risulta espressamente indicato quale co-difensore). Ritiene il Collegio di aderire, sul punto, all'orientamento secondo cui, ove la parte civile risulti assistita da più di un difensore, non ricorre alcuna nullità, in quanto la violazione dell'art. 100 c.p.p. è priva di espressa sanzione processuale e, a norma dell'art. 24 disp. att. c.p.p., la nomina di difensori eccedenti il numero legale si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle precedenti nomine (Cass. 3 n. 5342 del 26/02/1998, rv. 21086401); né può ritenersi che l'assenza di revoca espressa del co-difensore valga ad inficiare la regolarità della costituzione di parte civile. La parte risulta essersi nel concreto avvalsa solo dell'assistenza e della rappresentanza dell'Avv. Vitanza per cui, non essendo previste determinate forme, deve riconoscersi in tale comportamento concludente l'inequivocabile volontà di revocare il precedente mandato conferito all'avv. Ruggeri (Cass. 3549 del 09/02/1999, rv. 21276301). Dev'essere pertanto rigettata l'istanza di esclusione della parte civile Caterina ZODDA.

Considerazioni analoghe – a fronte di quanto osservato a proposito della violazione dell'art. 100 c.p.p. - valgono per le ulteriori questioni dedotte in ordine alla pluralità di mandati difensivi conferiti dalle altre parti civili (BORZI, DI CAGNO, LODDO, GALULLO, MINCUZZI e COSMAI). Tutte le parti civili indicate si costituivano all'udienza preliminare a mezzo del loro difensore e procuratore speciale Avv. Antonio Di Pietro, indicando all'atto della costituzione anche la nomina dell'Avv. Antonio Giuseppe Di Pietro, che si è peraltro limitato a svolgere funzioni di sostituto processuale. Peraltro, la facoltà di avvalersi di un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. è espressamente ricompresa fra i poteri conferiti al difensore all'atto della nomina. L'irregolarità indicata risulta poi nello specifico formalmente superata per la p.c. MINCUZZI, che nelle more ha conferito nuova nomina in favore dell'Avv. Lara Pellegrini, con revoca di ogni precedente nomina.

Ne consegue il rigetto anche delle eccezioni che precedono.

2) Con riferimento alle ulteriori eccezioni afferenti le

**Parti civili azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A.**

Il Collegio osserva quanto segue.

La difesa fa valere, innanzitutto, il preteso difetto di legittimazione ad agire degli azionisti costituiti parte civile, per omessa e/o insufficiente enunciazione della *causa petendi* ex art. 78, lett. d) c.p.p. in quanto gli stessi non avrebbero sufficientemente allegato e dimostrato la propria qualità di azionista (attraverso un

*certificato di possesso continuato dei titoli*) ma, al più, quella di dipendenti – ritenuta sotto tale profilo del tutto irrilevante –; difetterebbe inoltre il nesso causale quanto al danno fatto valere in conseguenza dei reati contestati. Il nucleo dell'argomentazione difensiva poggia sull'assunto che il danno da perdita di valore della partecipazione colpirebbe direttamente il solo patrimonio della società (che sarebbe, quindi, l'unico soggetto legittimato a far valere in giudizio la relativa pretesa risarcitoria ex art. 2395 c.c.); i soci sarebbero legittimati ad azionare invece solo i (diversi) profili di danno da c.d. mancato investimento/disinvestimento conseguenti alla lesione della sfera di autonomia negoziale patita per effetto delle false informazioni decettive diffuse. Anche sotto tale aspetto, tuttavia, a parere della difesa, le parti civili non avrebbero validamente assolto l'onere di allegazione quanto alle tempistiche delle operazioni di investimento/disinvestimento, che assumono in ipotesi condizionate dalle informazioni decettive diffuse (avuto riguardo al *tempus commissi delicti*); ovvero, comunque, non avrebbero documentato sufficientemente le operazioni d'investimento effettuate in tale periodo (ritenendosi peraltro tardiva la documentazione depositata in allegato alle memorie pervenute nelle more nell'interesse delle parti civili).

Preliminarmente, occorre rilevare che, all'atto della costituzione, la parte civile può limitarsi all'astratta prospettazione della pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio; l'onere di indicazione delle ragioni che giustificano la domanda è pertanto validamente soddisfatto ove sia sufficientemente delineato il legame eziologico che collega tale pretesa al fatto di reato per cui si procede. L'art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p. che disciplina le formalità della costituzione di parte civile non richiede infatti, a pena di inammissibilità, l'esposizione analitica della c.d. *causa petendi* prescritta per la domanda proposta in sede civile, proprio perché l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della connessione obiettiva e necessaria con la fattispecie descritta in imputazione (Cass. 13815 del 27/10/1999, rv. 21466901). La legittimazione all'azione civile dev'essere dunque valutata esclusivamente rispetto alla fattispecie posta a fondamento dell'azione e al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dall'effettiva titolarità del diritto al risarcimento dei danni, la cui sussistenza - investendo i concreti profili di fondatezza della domanda, va valutata nel merito, in base all'effettivo assolvimento dell'onere deduttivo e probatorio gravante sull'attore (S. U. 2951 del 16/02/2016, rv. 638371 – 01; nonché Cass. 6380/2017).

Ciò premesso, per quanto rileva ai fini della legittimazione ad agire, l'art. 2622 c.c. (**capo A**) è reato astrattamente lesivo non solo degli interessi della società e del funzionamento del mercato, ma anche di quelli facenti capo ai soci "*uti singuli*" che, quali destinatari delle informazioni decettive diffuse, sono da riconsiderarsi comunque - anche nella attuale formulazione della fattispecie - persone offese del reato, in quanto titolari di un interesse giuridico concreto e attuale alla veridicità delle informazioni diffuse con il bilancio e le altre comunicazioni sociali, poiché direttamente incidenti sulle scelte di investimento/disinvestimento, oltre che sull'esercizio dei diritti amministrativi (cfr. S.U. 22474/16). Né alcun argomento in senso contrario può trarsi dalla previsione di cui all'art. 2395 c.c. – che, quale norma di chiusura delle disposizioni in tema di responsabilità civile degli amministratori delle società di capitali, stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle azioni sociali "*non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori*". La previsione regola infatti i rapporti tra le diverse azioni di responsabilità previste dal codice, ma non esclude che dal reato di falso in bilancio possano derivare danni sia in capo alla società, che ai soci, ove concretamente condizionati nelle loro scelte di investimento dalle informazioni diffuse. Considerazioni non dissimili valgono per l'ulteriore fattispecie di reato contestata, di cui all'art. 185 T.U.F. (**capo B**) che, pur tutelando un interesse pubblicistico, incrimina la diffusione di notizie false sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che ben può cagionare un nocumento diretto ai soci e agli investitori – da ricomprendersi, quindi, quanto meno, fra i soggetti terzi danneggiati dal reato.

Ne deriva che è astrattamente configurabile, ex art. 185 c.p., il nesso causale tra le condotte contestate e i danni lamentati dagli azionisti, in quanto la diffusione di false informazioni finanziarie è potenzialmente idonea a incidere sulle valutazioni di investimento/disinvestimento dei singoli soci. Costoro sono quindi legittimati a far valere in giudizio tutti i danni conseguenza immediata e diretta della falsa rappresentazione delle condizioni economiche della società, sia quelli non patrimoniali (come la lesione della libertà negoziale patita per effetto delle informazioni decettive) che patrimoniali (tra cui è certamente da annoverarsi il danno da c.d. "deprezzamento" subito dal pacchetto azionario). La perdita di valore di un bene determinata dal crollo della sua quotazione sul mercato produce per il titolare un diretto e immediato depauperamento nel

suo patrimonio, *indipendentemente dal fatto che egli faccia luogo alla vendita, nell'immediato o anche in seguito*: potendo tale circostanza influire, al più, sulla quantificazione del danno (anche, eventualmente, sotto il profilo di cui all'art. 1227 c.c., comma 2; Cass. n. 14759 del 02/12/2011, rv. 252301 – 01; che la partecipazione azionaria può subire un danno per effetto delle vicende che interessano il patrimonio sociale è stato riconosciuto anche da Cass. S.U. 27346/09). Il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato è poi tanto più concreto, laddove si consideri che sarebbero stati proprio i titolari delle azioni di categoria speciale a patire la diluizione di valore della loro partecipazione per effetto dell'aumento di capitale attuato, a far data dal 30/10/2017, per coprire le perdite presumibilmente occultate. La pretesa risarcitoria fatta valere in questa sede dai singoli soci, che ha natura aquiliana, ben può essere validamente azionata, infine, non solo nei confronti dell'amministratore, ma anche dell'odierno imputato, ove all'esito del giudizio ne sia dimostrato il concorso nella causazione del danno, secondo i principi generali ex artt. 110 c.p. e 2055 c.c.

Ritiene il Collegio che, ai fini della legittimazione ad agire, è in definitiva sufficiente che le parti in sede di costituzione abbiano allegato la propria qualità di azionista nell'arco temporale di riferimento in quanto, come tali, potenzialmente determinati, nelle decisioni assunte, dalle condotte decettive in oggetto. E' infatti onere della p.c. dimostrare di aver titolo a costituirsi, deducendo tempestivamente tale qualità, che può essere poi comprovata in ogni modo nel corso del giudizio. È quindi priva di pregio l'eccezione difensiva relativa alla pretesa tardività della documentazione depositata in allegato alle memorie difensive fatte pervenire, rispettivamente, dall'avv. Di Pietro nell'interesse dei propri assistiti in data 11/12/2020 e dall'avv. Pellegrini nell'interesse della p.c. Mincuzzi in data 12/02/2020. Tutte le parti civili di cui si chiede l'esclusione risultano infatti aver tempestivamente dedotto, nei rispettivi atti di costituzione, la propria qualità di dipendenti titolari di azioni di categoria speciale; titolarità che poi hanno provveduto a documentare compiutamente già nel corso dell'attività preliminare al dibattimento. Non si condivide, infine, l'ulteriore assunto difensivo, secondo cui sussisterebbero delle preclusioni di sorta in ordine alla prova della titolarità del pacchetto azionario, che può essere resa *aliunde*, attraverso qualsiasi documento dimostrativo del possesso del capitale azionario all'epoca dei fatti (come ad es. attraverso estratti conto attestanti le movimentazioni dei titoli e non necessariamente, quindi, tramite certificazioni di possesso continuativo). Infine, neppure merita accoglimento l'assunto secondo cui sarebbe irrilevante la co-titolarità, da parte degli azionisti costituitisi parte civile, dello *status* di dipendenti della società nel periodo di riferimento, allegata dalla maggior parte di essi. Come già osservato all'atto del rigetto delle questioni sulle costituzioni di parte civile intervenute per l'udienza preliminare, tale rapporto assume specifico rilievo ai fini della dimostrazione della titolarità di azioni di categoria speciale e quindi della legittimazione ad agire, essendo state le azioni distribuite ai dipendenti, proprio in ragione di tale qualità, all'atto della quotazione in borsa della società.

L'individuazione delle parti civili legittimate impone, invece, senza dubbio, di perimetrare il periodo di tempo in cui si assumono effettuate dagli azionisti scelte d'investimento e/o disinvestimento potenzialmente condizionate dalle comunicazioni sociali diffuse, secondo l'assunto accusatorio, a partire dall'esercizio 2013 e protrattesi quanto meno fino al marzo 2016 - salve diverse risultanze che emergano in sede di merito -. Ai fini dell'individuazione della rilevanza delle pretese risarcitorie fatte valere, assume infatti rilievo l'intero periodo intercorrente tra la divulgazione al pubblico delle prime notizie false (in ipotesi avvenuta a partire dal bilancio 2014) e l'effettivo disvelamento delle condotte decettive, nel 2016, quando al cambio di *management* è seguito il ridimensionamento dei risultati di esercizio e dei ricavi legati alla diffusione del quotidiano, rendendo così nota agli azionisti la reale situazione societaria. Fino a quel momento, le scelte di investimento/disinvestimento di ciascun azionista possono esser state in concreto condizionate dalle false notizie diffuse.

In conclusione, devono ritenersi legittimati a costituirsi parte civile coloro che:

- a) abbiano dedotto l'acquisto di azioni de Il Sole 24 ore S.p.A. in epoca antecedente - anche remota -, rispetto ai fatti di cui agli artt. 2622 c.c. e 185 t.u.f. per cui si procede e di cui non risulti allegato o provato il disinvestimento prima dei fatti;
- b) abbiano dedotto la detenzione di titoli in epoca successiva al triennio in considerazione, purché con allegato acquisto in epoca antecedente o coeva alle condotte in contestazione.

Per contro, risulterebbero carenti di legittimazione i soli azionisti che abbiano acquistato e ceduto l'intero pacchetto azionario prima della pubblicazione del bilancio 2014, poiché sicuramente non interessati, nelle decisioni assunte, dalle informazioni decettive diffuse; e, del pari, coloro che abbiano acquistato o ricevuto titoli dopo il disvelamento dei fatti, con conseguente inammissibilità della domanda, per difetto dei requisiti di cui all'art. 78, comma 1, c.p.p. Ove invece risulti tempestivamente allegata la detenzione di titoli nel periodo di riferimento è irrilevante, ai fini della legittimazione ad agire, la specificazione delle operazioni di investimento/disinvestimento che si assumono nel concreto condizionate dalle false informazioni diffuse, trattandosi di profili afferenti la prova del danno dedotto, che restano demandati al merito.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che vada innanzitutto rigettata la richiesta di esclusione formulata dalla difesa per insufficiente allegazione della qualità di azionista da parte dei dipendenti de Il Sole 24 Ore S.p.A. costituiti parti civili, da tutti tempestivamente dedotta in sede di costituzione e compiutamente documentata all'atto delle memorie depositate (sulla cui rilevanza si è già detto). Nello specifico, rientrano nel novero degli azionisti che hanno dedotto l'acquisto di titoli della società già in epoca anteriore ai fatti per cui si procede, senza che risultino iniziative di disinvestimento, secondo il criterio sopra esposto *sub a*), Alessio **BORZI**, Alessandro **DI CAGNO** e Vincenza **LODDO**, tutti titolari di azioni di categoria speciale già a far data dal 27/12/2007 e fino al 27/09/2017 (cfr. all. 8, 10, 12 memoria avv. Di Pietro, cit.); nonché Leonardo Sergio **COSMAI** che pure, nella propria qualità di dipendente, ha allegato di aver preso parte al piano di assegnazione gratuita di azioni di categoria speciale della società, quantomeno a far data dal 27/12/2007 – ossia in epoca antecedente ai fatti, senza che risultino successive operazioni di rinuncia e/o disinvestimento. Analogamente, deve ritenersi per Alberto **ANNICCHIARICO**, la cui costituzione è intervenuta per il dibattimento, che pure ha tempestivamente dedotto la titolarità di azioni di categoria speciale, riscontrata dalla partecipazione al piano di assegnazione gratuita cui il dipendente veniva ammesso a far data dal 27/12/2007.

Con riferimento, invece, al criterio sopra esposto *sub b*), risultano legittimate le p.c. Roberto **GALULLO** e Angelo **MINCUZZI**, che hanno compiutamente allegato e documentato il possesso di titoli dall'1/03/2014 al 30/04/2016 (quindi in epoca contestuale ai fatti, come si evince dalle certificazioni rilasciate dalla società: si vedano rispettivamente, per la p.c. Galullo, all. 11 memoria cit., nonché per la p.c. Mincuzzi, comunicazione allegata alla memoria avv. Pellegrini); nonché le p.c. Caterina **ZODDA** (che, come risulta dal certificato di movimento titoli allegato all'atto della costituzione, ha acquistato le azioni della società nel 2015/2016, quindi all'epoca della diffusione dei dati sulla società che si assumono alterati, successivamente cedute) e Marco **BAVA** – azionista che del pari ha dedotto la detenzione di titoli anche in epoca successiva al triennio in considerazione, ma con acquisto effettuato in data antecedente o coeva alle condotte in contestazione (nella specie, a far data dal 31/12/2014, come si evince dagli estratti conto deposito titoli allegati all'atto della costituzione).

Dev'essere quindi rigettata la richiesta di esclusione della difesa con riferimento a tutte le parti civili indicate.

3) Con riferimento, poi, alle ulteriori eccezioni sulla costituzione della

#### Parte civile CONFINDUSTRIA

Il Collegio osserva quanto segue.

La difesa ha eccepito il preteso difetto di legittimazione di CONFINDUSTRIA, costituitasi per l'udienza preliminare, quale socio di maggioranza e controllo, ritenendo insufficiente in tal senso l'allegazione effettuata dell'ente a supporto della propria domanda risarcitoria, che ha documentato il possesso continuativo di azioni ordinarie dal 1/01/2014 al 25/07/2019 e di quelle categoria speciale dal 17/11/2017; al riguardo, la difesa assume la pretesa irrilevanza della titolarità delle azioni ordinarie – le sole detenute all'epoca dei fatti – in quanto non ammesse alla quotazione: da ciò si fa discendere la pretesa insussistenza dei profili di danno allegati dall'azionista in conseguenza dei fatti, deducendo altresì possibili profili di duplicazione risarcitoria (con particolare riferimento all'autonoma azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti degli organi sociali).

L'eccezione è infondata.

Richiamati i criteri sopra esposti e le considerazioni già espresse sull'individuazione dei danni conseguenza immediata e diretta dei reati per cui si procede, è la stessa difesa ad evidenziare come **Confindustria** sia (da sempre) l'azionista di riferimento de Il Sole 24 Ore S.p.A. dunque – come già ritenuto dal GUP – anche negli anni 2014, 2015 e 2016, ossia all'epoca dei fatti in contestazione: *status* già compiutamente allegato e documentato dal possesso continuativo di capitale azionario attestato all'atto della costituzione. Del tutto irrilevante invece, ai fini della legittimazione ad agire, appare, a parere del Collegio, la distinzione delle categorie di azioni detenute, che non incidono sull'astratta configurabilità dei danni allegati quali conseguenza diretta ed immediata dalle false informazioni diffuse, anche con riferimento al libero esercizio dei diritti amministrativi facenti capo all'azionista e al relativo impatto patrimoniale sul valore dei titoli detenuti e sulle scelte di investimento operate. Sono infine del tutto indimostrati i pretesi profili di duplicazione rispetto all'azione risarcitoria che la difesa ritiene di provare con la nota di stampa del 30/04/2019 sull'intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e del direttore responsabile (cfr. all. 6). L'eccezione evoca l'istituto della litispendenza, del quale, tuttavia, difetta comunque la prova degli elementi di cui all'art. 39 c.p.c., ossia identità di soggetti, *petitum* e *causa petendi* (Cass. civ., 15 aprile 2004, n. 7144): sicché la circostanza dedotta neppure può integrare una causa di improcedibilità rispetto all'azione esercitata nel presente giudizio.

4) Con riferimento, all'ulteriore eccezione di inammissibilità della costituzione del **rappresentante comune delle azioni di categoria speciale**

la difesa fa valere, infine, l'insussistenza di profili risarcitori autonomi rispetto a quelli azionati dai singoli azionisti già costituiti parte civile (anche in tal caso allegando il rischio di duplicazione delle domande risarcitorie promossa).

Anche tale eccezione è a parere del Collegio infondata.

La figura del rappresentante comune degli azionisti, prevista all'art. 147 T.u.F., costituisce un'estensione di quella codicistica per gli obbligazionisti, quale soggetto portatore dell'interesse collettivo di categoria, autonomo e disgiunto da quelli individuali dei singoli azionisti, alla cui tutela va quindi ad aggiungersi. L'organo, cui fanno capo propriamente funzioni esecutive/informative, oltre che rappresentative, esercita gli obblighi e i poteri previsti dall'art. 2418 c.c.: disposizione da cui discende la generale rappresentanza processuale nei confronti della società per la tutela degli interessi comuni (ex artt. 147 co. 3 tuf e 2418 c. 2 c.c.) e la sua legittimazione attiva e passiva (finanche nelle procedure concorsuali, in cui può intervenire senza previa autorizzazione). In attuazione di quanto previsto dall'art. 147, comma 4 T.u.F. lo statuto de Il sole 24 Ore S.p.A. prevede in capo agli organi amministrativi l'obbligo di comunicare periodicamente al rappresentante comune le operazioni che possono influenzare l'andamento dei titoli (art. 9). Ciò dimostra di per sé l'astratta sussistenza della pretesa risarcitoria azionata dall'organo quale terzo danneggiato e la sua diretta consequenzialità ai reati contestati e alle informazioni decettive diffuse in ordine alla realtà societaria (quanto, nello specifico, al danno da deprezzamento conseguente alla diluizione del valore delle azioni di categoria speciale determinatasi in seguito all'aumento di capitale a copertura delle perdite fronteggiato con l'emissione di ulteriori azioni speciali). Anche in tal caso, i pretesi profili di duplicazione risarcitoria non possono ritenersi quindi dimostrati; salva diversa valutazione nel merito, non sussistono allo stato elementi per escludere l'astratta configurabilità delle pretese risarcitorie azionate in sede penale.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 80 c.p.p.,

DISPONE l'esclusione della p.c. Ordine dei giornalisti della Regione Lombardia per le ragioni di cui alla parte motiva.

Rigetta nel resto.

Milano, 21 maggio 2020

**I GIUDICI**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATO IN UDIENZA**

Milano, il 21/5/2020

**IL CANCELLIERE**  
Alessandro Calafabio